



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FINA, CAMUSSO, SPAGNOLLI, LA MARCA, FURLAN, MISIANI, TAJANI, BASSO, ZAMBITO, MANCA, DELRIO, MALPEZZI, SIRONI, CRISANTI, VERINI, ROSSOMANDO, TREVISI, RANDO, ROJC, GIACOBBE, NICITA e D’ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2024

Legge quadro sul clima

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro tempo si confronta sempre più frequentemente con eventi climatici estremi, che rappresentano l'effetto dei profondi mutamenti climatici subiti dal pianeta: alluvioni, siccità, ondate di calore si susseguono in diverse parti del mondo ormai continuamente e sempre più spesso interessano anche il nostro Paese, che ne subisce le tragiche conseguenze – si pensi, solo nel 2023, alle alluvioni che hanno colpito diverse regioni causando lutti e innumerevoli danni, dall'Emilia-Romagna, alla Sicilia, dalla Lombardia, alla Toscana. Il cambiamento climatico è direttamente influenzato dalle attività umane, siano esse industriali o meno, come dimostrato ormai da numerosi studi scientifici, a cominciare da quelli elaborati dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite.

Gli effetti del cambiamento climatico a livello globale hanno determinato, nel corso degli anni, una presa di coscienza collettiva e, seppure non in maniera lineare, hanno favorito l'instaurarsi di nuove politiche in materia di clima e di ambiente. Si pensi all'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, volto a favorire il mantenimento, attraverso politiche mirate e un impegno a livello mondiale, dell'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto di 1,5 °C, e alle riunioni annuali della Conferenza delle Parti (COP) che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che di quell'accordo e di nuovi impegni in materia di clima fanno un tema centrale, nonostante le differenze di posizioni e di approdi. Da ultimo, durante la 28<sup>a</sup> COP di Dubai nel di-

cembre 2023, è stato raggiunto, nonostante i timori della vigilia, un accordo sufficientemente avanzato, con obiettivi quali l'assunzione del primo bilancio globale (*Global stocktake*) nel quadro del citato Accordo di Parigi, che ha misurato i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi medesimo per accelerare l'azione sul clima prima della fine del decennio; Nella 28<sup>a</sup> COP le Parti si sono accordate altresì sulla transizione graduale dai combustibili fossili per raggiungere la neutralità climatica al 2050, sul nuovo obiettivo di triplicare le rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro l'anno 2030, sull'eliminazione graduale dei sussidi alle fonti fossili e sull'accelerazione delle tecnologie a zero e a basse emissioni. Le Parti hanno anche convenuto di presentare entro la 30<sup>a</sup> COP i loro piani aggiornati per il clima per l'anno 2035, ed è stato concordato un quadro per un obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici, unitamente ad accordi sulla necessità di garantire il finanziamento delle relative attività. Nell'Unione europea il tema del contrasto al cambiamento climatico e la transizione ecologica sono centrali, fulcro di politiche avanzate e di investimento di ingenti risorse, dal *Green new deal* al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con ricadute di cui beneficia anche e soprattutto il nostro Paese, nel quale, finalmente, la tutela dell'ambiente è entrata nel testo costituzionale « anche nell'interesse delle future generazioni » (articolo 9, comma terzo, della Costituzione), grazie alle modifiche introdotte con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Il presente disegno di legge nasce dunque ai fini di favorire e di stimolare il raggiungimento della neutralità climatica, la decarbonizzazione e la transizione dell'economia verso un modello circolare, a partire dal riconoscimento che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia esistenziale e che è dunque necessario promuovere ogni azione tesa a contrastarlo, nell'interesse delle future generazioni. Sono questi i principi alla base della presente proposta, in attuazione degli articoli 9, comma terzo, e 41, comma secondo, della Costituzione, coerentemente con il citato Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e con la normativa europea in materia, anche al fine di coordinare e indirizzare l'attività economica a fini ambientali (capo I, articolo 1 del disegno di legge).

L'articolo 2 stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica entro l'anno 2050 e individua l'oggetto e le finalità della legge nella definizione del quadro regolatorio, organizzativo e procedurale per il conseguimento del suddetto obiettivo e nel coordinamento degli strumenti pianificatori esistenti in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il quadro definitorio è individuato all'articolo 3: neutralità climatica, *budget* di carbonio, obblighi emissivi settoriali e emissioni di gas a effetto serra. Sono altresì individuati (articolo 4) i traguardi climatici intermedi, ovvero gli obiettivi in materia di clima entro l'anno 2030 (riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60 per cento) e 2040 (almeno il 90 per cento di riduzione). Tali obiettivi intermedi possono essere aggiornati esclusivamente al rialzo e possono essere anticipati per adeguarli al citato Accordo di Parigi, alle decisioni della COP, al diritto europeo o agli sviluppi della tecnologia, nonché qualora vi siano ragioni ambientali, sociali o economiche che giustifichino tale aggiornamento.

Il capo II del disegno di legge individua l'organismo consultivo indipendente che

contribuisce ad assicurare l'efficace attuazione della legge, le sue funzioni e le risorse a sua disposizione. Il Consiglio scientifico del clima, normato all'articolo 5, è dunque istituito, in attuazione dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, quale organismo di consulenza scientifica e di valutazione delle politiche in materia di clima, che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia di clima e durano in carica sei anni, durante i quali non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna altra attività. Le risorse umane, strumentali e la sede del Consiglio sono stabilite all'articolo 6; all'articolo 7 sono individuate le sue funzioni di analisi, di verifica e di valutazione in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche in materia di clima, garantendo tra l'altro la coerenza tra le misure adottate e l'obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica, l'esame dei dati e degli studi scientifici sul clima e lo scambio di conoscenze scientifiche, nonché l'informazione al Parlamento. La dotazione finanziaria del Consiglio è fissata all'articolo 8, e deve essere sufficiente a assicurare l'efficace esercizio delle funzioni attribuitegli.

Il capo III del disegno di legge reca le disposizioni procedurali relative al conseguimento degli obiettivi climatici. All'articolo 9 si stabilisce che il Consiglio individui il *budget* di carbonio complessivo riferito agli obiettivi di neutralità climatica ed effettui il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra, segnalando eventuali scostamenti tra il livello registrato e il *budget* emissivo assegnato, e, nel caso, provvedendo all'individuazione di meccanismi correttivi.

Il Consiglio inoltre predisporre, e poi trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, la proposta di Piano di azione sul clima di cui all'articolo 10 del disegno di legge, promuovendo la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati interessati, se-

condo i principi stabiliti dall'articolo 7 della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico in materia ambientale, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Il Piano armonizza, coordina e allinea le politiche, a tutti i livelli, rispetto ai *budget* di carbonio settoriali annuali, e individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma e le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Il Piano, in coerenza con gli aggiornamenti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, fa riferimento ai diversi

strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. L'articolo 11 è volto ad assicurare la partecipazione degli attori sociali ed economici nell'elaborazione di piani, programmi e strategie riferiti alle politiche climatiche.

L'articolo 12, al capo IV, recante disposizioni fiscali ed entrata in vigore, è finalizzato a garantire l'adozione di provvedimenti finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili. L'articolo 13 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *(Principi generali)*

1. In attuazione dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, la presente legge riconosce il cambiamento climatico quale minaccia esistenziale e promuove le azioni volte a facilitare il raggiungimento della neutralità climatica, la decarbonizzazione e la transizione dell'economia italiana verso un modello circolare.

2. La Repubblica, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, terzo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, in coerenza con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, nonché in applicazione della disciplina dell'Unione europea in materia di clima, in particolare del regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, promuove le azioni di contrasto al cambiamento climatico, anche nell'interesse delle future generazioni, e definisce i programmi e i controlli affinché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali, contribuendo a generare un modello di sviluppo sostenibile

che garantisca un'occupazione dignitosa e la riduzione delle disuguaglianze.

Art. 2.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge stabilisce l'obiettivo vincolante del conseguimento della neutralità climatica entro l'anno 2050, definisce il quadro regolatorio, organizzativo e procedurale per il conseguimento dell'obiettivo medesimo e provvede al coordinamento degli strumenti pianificatori esistenti in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per concorrere al conseguimento collettivo dell'obiettivo di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge:

*a)* per « neutralità climatica » si intende l'emissione netta di gas a effetto serra pari a zero;

*b)* per « *budget* di carbonio » si intende la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espresse anche in CO<sub>2</sub> equivalente, comprensivo di informazioni separate sulle emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti, che può essere emessa nell'atmosfera in un periodo determinato, in modo da conseguire l'obiettivo della neutralità climatica;

*c)* per « obblighi emissivi settoriali » si intende la soglia, espressa in termini di *budget* di carbonio per macro settori economici, da rispettare al fine di garantire un'efficace protezione del clima, della salute umana e dell'ambiente;

d) per « emissioni di gas a effetto serra » si intende il rilascio nell'atmosfera di gas e di altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono ed emettono radiazioni infrarosse.

#### Art. 4.

##### *(Traguardi climatici intermedi)*

1. Al fine di conseguire la finalità di cui all'articolo 2, comma 1:

a) l'obiettivo vincolante in materia di clima da conseguire entro l'anno 2030 è stabilito nella riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti, di almeno il 60 per cento rispetto ai livelli del 1990;

b) l'obiettivo vincolante in materia di clima da conseguire entro l'anno 2040 è stabilito nella riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti, di almeno il 90 per cento rispetto ai livelli del 1990.

2. La revisione degli obiettivi di cui al comma 1 può prevedere solo l'aumento delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra esistenti. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi stabiliti può essere anticipato nei seguenti casi:

a) per adeguarli alle disposizioni del citato Accordo di Parigi, conformemente alle decisioni adottate dalle Conferenze delle Parti, o alla normativa in materia dell'Unione europea;

b) per adeguarli agli sviluppi della tecnologia e delle conoscenze scientifiche, o qualora vi siano elementi oggettivi e quantificabili che rendano giustificato tale anticipo per motivi ambientali, sociali o economici.

## CAPO II

## CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CLIMA

## Art. 5.

*(Consiglio scientifico del clima)*

1. In attuazione dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, è istituito il Consiglio scientifico del clima, di seguito denominato « Consiglio », organismo indipendente di consulenza scientifica, di valutazione e di verifica delle politiche in materia di clima, con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Consiglio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di clima, a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. I membri del Consiglio non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri



uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

5. Il Presidente rappresenta il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. Il Consiglio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

#### Art. 6.

##### *(Risorse umane, strumentali e sede del Consiglio scientifico del clima)*

1. Il Consiglio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle sue esigenze funzionali.

2. Il personale del Consiglio è composto da:

a) personale assunto dal Consiglio medesimo attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Consiglio è obbligatorio ed è disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il Consiglio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso del Consiglio.

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale del Consiglio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

5. Al funzionamento del Consiglio sovrintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di clima, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.

6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione del Consiglio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

## Art. 7.

*(Funzioni del Consiglio scientifico del clima)*

1. Il Consiglio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche in materia di clima, nonché nella predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi al coordinamento e al controllo sulla coerenza delle politiche in materia di clima. In particolare, il Consiglio:

*a)* propone al Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, i *budget* di carbonio complessivo e quelli settoriali riferiti all'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1;

*b)* esamina le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, dei dati e degli studi scientifici sul clima;

*c)* presenta una relazione annuale, allegata al Documento di economia e finanza, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi delle emissioni di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e conformità con gli obiettivi della presente legge e con gli impegni internazionali sottoscritti nel quadro dell'Accordo di Parigi di cui all'articolo 1, comma 2;

*d)* contribuisce allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o ad aumentarne gli assorbimenti;

*e)* identifica le azioni necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici;

*f)* verifica periodicamente che le misure proposte dal Governo siano coerenti con l'o-

biettivo del raggiungimento della neutralità climatica;

*g)* sensibilizza riguardo al cambiamento climatico e ai suoi effetti, nonché stimola il dialogo e la cooperazione in materia tra gli organi scientifici pubblici;

*h)* esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

*i)* adotta le linee guida cui deve attenersi il Governo nella redazione di relazioni analitiche e descrittive in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, nonché nelle relative analisi d'impatto;

*l)* informa il Parlamento sui progressi conseguiti nella riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra e nell'attuazione delle politiche di adattamento.

2. Il Consiglio predispone analisi e rapporti, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Consiglio esprima valutazioni divergenti rispetto a quelle espresse dal Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni o di conformarle a quelle del Consiglio.

4. Il Consiglio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che in ogni caso prevede lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale

delle attività, nonché le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Consiglio.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Consiglio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici, e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

6. Al fine di consentire al Consiglio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 5 del presente articolo assicurano al Consiglio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di clima da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Consiglio è equiparato agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

#### Art. 8.

##### *(Dotazione finanziaria del Consiglio scientifico del clima)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui in favore di ciascuna Camera, da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

2. La gestione finanziaria del Consiglio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30

aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal presente capo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza delle medesime amministrazioni.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CLIMATICI

##### Art. 9.

*(Budget di carbonio complessivo e obblighi  
emissivi settoriali)*

1. Il Consiglio, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, individua il *budget* di carbonio complessivo riferito all'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lo aggiorna con cadenza triennale e lo comunica al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali.

3. Il Consiglio effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al *budget* di carbonio complessivo e agli obblighi emissivi settoriali.

4. Il Consiglio segnala al Governo eventuali scostamenti tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato ed il *budget* di cui al comma 1. In presenza di scostamenti, il Consiglio provvede all'individuazione di meccanismi correttivi commisurati in proporzione alla differenza tra il livello di emissioni di gas a effetto serra registrato e il *budget* di cui al comma 1.

5. I decreti di cui al comma 2 definiscono termini e modalità di attuazione dei meccanismi correttivi di cui al comma 4.

#### Art. 10.

##### *(Piano di azione sul clima)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Consiglio predisporre e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di Piano di azione sul clima, di seguito denominato « Piano ». Nella predisposizione del Piano, il Consiglio promuove la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati interessati secondo i principi stabiliti all'articolo 7 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108.

2. Il Piano armonizza, coordina e allinea le politiche, a tutti i livelli, rispetto agli obblighi emissivi settoriali annuali di cui all'articolo 9, e individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

3. Il Piano, in coerenza con gli aggiornamenti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), si avvale e fa riferimento ai diversi strumenti di programmazione previsti in materia di clima dalla normativa europea, nazionale, regionale e a eventuali

nuovi strumenti, laddove non siano previsti da specifici piani settoriali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il PNACC è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Le misure previste dal Piano sono integrate dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Piano per la transizione ecologica, di cui al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

6. Sulla proposta di Piano predisposta dal Consiglio è acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al primo e al secondo periodo.

7. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio, contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), allegata al Documento di economia e finanza, trasmette alle Camere un resoconto annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure, delle fonti di finanziamento adottate e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.

8. Il Piano è aggiornato annualmente.

9. Le regioni comunicano al Consiglio, con cadenza biennale, gli obiettivi emissivi dei piani energetici regionali e gli obiettivi



emissivi dei piani regionali della mobilità e dei trasporti.

10. Il Consiglio verifica e controlla la coerenza dei piani regionali di cui al comma 9 e segnala gli scostamenti degli obiettivi regionali dagli obblighi emissivi settoriali nella relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

#### Art. 11.

*(Assemblea dei cittadini)*

1. Ai fini dell'elaborazione di piani, programmi, strategie e disposizioni di carattere generale riferiti alle politiche climatiche è assicurata la più ampia partecipazione degli attori sociali ed economici, ai sensi della Convenzione di Aarhus, ratificata ai sensi della citata legge n. 108 del 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita l'Assemblea dei cittadini per la crisi climatica, di seguito denominata « Assemblea », quale organo di partecipazione permanente dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea, tenendo conto del principio della rappresentanza equilibrata di genere e generazionale.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FISCALI ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art. 12.

*(Fiscalità ambientale)*

1. Il Governo, d'intesa con il Consiglio, adotta appositi provvedimenti, anche di na-

tura amministrativa, finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono adottate misure in materia di revisione delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del *budget* di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità con la normativa europea, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato a misure compensative strettamente correlate all'impatto sociale e territoriale delle politiche climatiche, a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e i processi di riconversione industriale per la decarbonizzazione, alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, nonché al finanziamento dei sussidi all'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al finanziamento delle spese per la protezione dell'ambiente.

#### Art. 13.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



